

Riscatto agrario: la Cassazione conferma che la capacità lavorativa familiare deve essere adeguatamente provata

Cass. Sez. III Civ. 5 luglio 2026, n. 22697 ord. - Rubino, pres.; Stano, est. - He.An. (avv. Sinatra) c. Gr.Pi. (avv. Cottone) ed a. (*Conferma App. Palermo 7 marzo 2023*)

Prelazione e riscatto - Riscatto del coltivatore diretto proprietario del fondo rustico confinante - Requisiti del riscatto agrario - Capacità lavorativa familiare - Onere della prova.

(*Omissis*)

FATTO

La sig.ra He.An., nella qualità di erede di Fi.Ca., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura avverso la sentenza n. 478/2023 della Corte d'Appello di Palermo.

Resistono con controricorso i sigg.ri Gr.Pi., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo di gravame, e An.Sa.

È stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1e 375, comma 2, c.p.c.

Le parti hanno depositato memoria.

Risulta dagli atti che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. Fi.Ca. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trapani il sig. Gr.Pi., proponendo domanda di riscatto del fondo rustico sito a C, nella C.da (*Omissis*), in catasto al fg. (*Omissis*), con annesso fondo rustico individuato dalla (*Omissis*), venduto con atto pubblico del 15.9.2015 dal sig. An.Sa., per il prezzo di Euro 60.000,00, in violazione della disciplina sulla prelazione agraria, non avendo potuto esercitare, quale proprietario e coltivatore diretto di fondo rustico confinante, il diritto potestativo in questione che gli spettava in forza dell'art. 7 L. n. 817/1971 e dell'art. 8 L. n. 590/1965.

A seguito di chiamata in causa del sig. An.Sa., tentativo di mediazione con esito negativo e istruzione sommaria, il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda, ritenendo che l'attore non avesse dimostrato i presupposti di legge relativi alla mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente la domanda e del possesso di adeguata forza lavoro familiare in relazione al fondo sul quale intendeva esercitare la prelazione.

Il sig. Fi.Ca. ha proposto appello avverso la pronuncia di primo grado, producendo documentazione ipo-catastale attestante la mancanza di alienazioni nel biennio antecedente la domanda giudiziale ed altra documentazione asseritamente comprovante, oltre che la personale veste di coltivatore diretto, la partecipazione dei propri familiari al lavoro agricolo e la sufficienza di tale apporto alla conduzione dell'azienda, sollecitando inoltre l'ammissione di CTU comprovante il requisito dell'adeguatezza della capacità lavorativa familiare nei termini previsti dalla normativa in materia di diritto di prelazione e riscatto agrario.

La Corte d'Appello di Palermo, ammessa la produzione dei documenti prodotti in quanto astrattamente indispensabili ai fini del decidere, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di omessa dimostrazione del requisito soggettivo relativo alla possesso di una forza lavoro familiare idonea alla lavorazione anche del terreno sul quale intendeva esercitare la prelazione (in conformità all'art. 8 della legge n. 590 del 1965, che richiede che il fondo sul quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del prelazionario e della sua famiglia).

Avverso detta pronuncia d'appello He.An., nella qualità di erede di Fi.Ca., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di gravame.

DIRITTO

In disparte l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della sig.ra He.An., proposta dal controricorrente An.Sa. sul presupposto della mancanza di prova del decesso di Fi.Ca. e della qualità di erede della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile in base ai rilievi che seguono.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 167e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente gravato l'attore dell'onere della prova "del requisito del mancato superamento, da parte del fondo oggetto della azione e dei fondi posseduti dall'appellante in proprietà o enfiteusi, del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del Finazzo e della sua famiglia", in assenza di specifica e chiara contestazione ad opera delle controparti, laddove per costante giurisprudenza i fatti costitutivi del diritto di riscatto agrario, se non contestati, devono aversi per ammessi e provati.

Il motivo, sotto la veste della violazione di legge in materia di onere della prova, pone in realtà una quaestio facti: se,

cioè, le contestazioni mosse alle allegazioni del retraente siano munite dei caratteri di specificità e chiarezza. La formulazione del motivo, peraltro, è fallace, in quanto impone a questa Corte di aderire preventivamente ad una valutazione delle contestazioni che compete esclusivamente al giudice del merito, il quale nell'ambito delle sue prerogative ha considerato dette contestazioni chiare e specifiche.

Ne consegue l'inammissibilità della censura.

Con il secondo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5)", la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto non provate la capacità lavorativa della famiglia in rapporto all'estensione dei terreni, sebbene essa fosse stata confermata da entrambi i testi escussi all'udienza del 15.02.2018, e la composizione del nucleo familiare, sebbene attestata dalla documentazione anagrafica, dai fascicoli aziendali AGEA e dalla relazione tecnica versata in atti (comprovanti l'estensione di 12,99 Ha dei terreni complessivamente condotti), essendo invece non necessaria ai fini della prova del requisito in questione - come invece ritenuto dal giudice d'appello - la produzione dei titoli di proprietà dei terreni.

Il motivo è inammissibile, in quanto, formulato in termini di contestazione della congruità dell'apprezzamento delle prove proposte dal retraente e dell'erroneo convincimento che il giudice di merito si è formato sulla base delle medesime, si traduce negli effetti in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di riformulazione del giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, non consentiti alla Corte di legittimità (cf., tra le tante pronunce, Cass., Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 174e 175 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di CTU diretta ad accertare la capacità lavorativa della famiglia e il mancato superamento del limite del triplo rispetto alla superficie complessiva dei terreni, in considerazione della completezza dell'istruttoria, della natura squisitamente tecnica delle questioni del giudizio e del divieto, per il giudice, di fare ricorso alla scienza privata ai fini del decidere.

Il motivo è inammissibile, in quanto chiede al giudice di legittimità di assumere le prerogative del giudice di merito, ed a questi riservate, in ordine all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.

È consolidato orientamento di questa Corte, difatti, quello secondo cui "la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario" (Cass., Sez. 6, n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801-01; Cass., Sez. L, n. 18299 del 04/07/2024, Rv. 671862-01; Cass., Sez. L, n. 9461 del 21/04/2010, Rv. 613513-01; Cass., Sez. 1, n. 15219 del 05/07/2007, Rv. 598312-01), sicché tale valutazione non è sindacabile da parte del giudice di legittimità.

La statuizione di inammissibilità del ricorso principale esime tanto dalla delibazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente quanto dall'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dal sig. Gr.Pi., rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", che deve essere dichiarato assorbito.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

(Omissis)